



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

Organismo Paritetico della provincia di Mantova

**ADEMPIMENTI MINIMI OBBLIGATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**
ai sensi del D.Lgs.81/2008 con successive modifiche e integrazioni

La presente per ricordarvi che tutte le aziende che hanno in forza dei lavoratori dipendenti devono essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 con successive modifiche ed integrazioni:

1. Documento della valutazione dei rischi conforme ai requisiti dell'art.28 D.Lgs. 81/2008 e redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.
La validità dell'autocertificazione della valutazione dei rischi redatta nelle aziende fino a 10 lavoratori è stata fissata fino al 31.05.2013. Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori effettuano/rielaborano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) recepite dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato nella G.U. n 285 il 06/12/2012. Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, ad eccezione delle attività svolte nelle a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Deroghe. Con Decreto del Ministero del lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e come è stato previsto dalla Legge n 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella G.U. n 194 del 20/08/2013 che ha introdotto le integrazioni all'art.29 verranno individuati i settori di attività a basso rischio e verrà definito il modello con il quale si potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.
2. Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) . Nel caso di assunzione diretta dei compiti del RSPP da parte del datore di lavoro, individuato generalmente nella figura di legale rappresentante disponente della responsabilità dell'impresa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, è necessario svolgere l'apposito corso di formazione ai sensi dell'art. 34 DLgs.81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La formazione del RSPP deve essere aggiornata ogni 5 anni.
3. Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) / Formazione del RLS al corso specifico di 32 ore/ Comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL. La formazione del RLS deve essere aggiornata annualmente nelle aziende con più di 15 lavoratori e periodicamente nelle aziende sotto questo numero dei lavoratori. Nelle aziende fino a 15 lavoratori dipendenti, in alternativa al RLS interno, può essere designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST) dell'Organismo Paritetico Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale Mantovano. I compiti dell'RLS/RLST delineati dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 comprendono, più in generale, la consulenza sulla prevenzione idonea a tutelare la salute e integrità fisica dei lavoratori. In particolare, l'RLS/RLST è consultato obbligatoriamente in ordine 1) alla valutazione dei rischi, alla individuazione/programmazione/realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o unità produttiva 2) è consultato sulla designazione dell' RSPP/addetti antincendio/addetti primo soccorso/medico competente 3) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/2008.
4. Deve essere effettuata e formalizzata a cura del datore di lavoro l'informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.81/2008.
5. Devono essere effettuati i corsi di formazione generale e di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori, anche per i soci lavoratori, come da art.37 comma 2 D.Lgs.81/2008 e da Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La durata minima dei corsi per i lavoratori è di 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per il rischio basso dell'attività svolta, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto. La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata ogni 5 anni.

6. Devono essere nominati e formati con i corsi specifici gli addetti all'antincendio e al primo soccorso per ogni unità locale e in numero sufficiente. È previsto l'aggiornamento obbligatorio triennale per i corsi di primo soccorso. In attesa del decreto attuativo specifico va effettuato l'aggiornamento del corso antincendio regolamentato attualmente dalla Circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

7. Nomina del medico competente, nei casi previsti dalla legge o dalla valutazione dei rischi.

8. Misure speciali per contrastare l'emergenza COVID-19 previste dal Protocollo del 24 04 2020 sottoscritto al livello nazionale dalle Parti Sociali di cui 1) adozione del Protocollo aziendale anti-contagio ovvero Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro; 2) la costituzione in azienda del comitato aziendale per applicazione e verifica delle regole del Protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dell'RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema di relazioni sindacali, non si desse luogo al comitato aziendale verrà istituito il Comitato Territoriale composto dall'OPP con il coinvolgimento dell'RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

